

VERBALE N. 11 DEL 06/07/2022

DELIBERA N. 75 DEL 06.07.2022

Oggetto:	REGOLAMENTO OAPPC Bari PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
-----------------	---

IL CONSIGLIO

VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 e gli artt. 7 e 14 del D.L.L. 23.11.1944, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;

VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, e la L. 10.6.1978 n.292, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del succitato art. 14 comma 2 del D.L.L. 382/1944;

VISTO l'art.2 della L. 3.8.1949 n.536 che disciplina la sospensione per morosità;

APPROVA ALL'UNANIMITA' ED EMANA il seguente regolamento

Art. 1 - Oggetto


1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. I contributi costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 3 - Obbligatorietà

2. Il contributo al Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari è obbligatorio ed è dovuto annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dall' 1 gennaio al 31 dicembre. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.



VERBALE N. 11 DEL 06/07/2022

Art. 4 - Misura della contribuzione

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari approva su proposta del Tesoriere, nei modi e nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità, la misura del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. Lo stesso è determinato in ragione delle spese che l'Ordine sosterrà al fine di perseguire gli scopi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.
2. La riscossione del contributo è operata dal Consiglio dell'Ordine territoriale ai sensi dell'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537, e della L. 10.6.1978 n.292.
3. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'importo e le modalità di versamento della mora per mancato versamento del contributo, entro il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5 - Composizione della quota annuale

4. La quota annuale si compone di una quota parte spettante all'Ordine e di una quota parte spettante al CNAPPC. La misura della quota parte fissa del CNAPPC è stabilita dall'art. 4 del Regolamento per la riscossione dei contributi del Consiglio Nazionale Architetti, Conservatori.

Art. 6 - Riscossione della quota annuale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Segreteria dell'Ordine provvede ad inviare a ciascun iscritto la comunicazione a mezzo posta elettronica e a mezzo posta elettronica certificata, con indicazione della scadenza dell'importo della quota e le modalità di pagamento dello stesso, riportando nella stessa anche la frase *"il mancato pagamento della quota annuale iscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'ex art. 50 del R.D. n. 2537/1925 ed ai sensi dell'art. 4 comma 6 delle Nuove Norme Deontologiche in vigore, riferimento normativo per cui si ricorrerà all'intervento del Consiglio di Disciplina in caso di mancato pagamento"*.
2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.
3. Gli iscritti che presenteranno domanda di cancellazione dall'albo oltre il 31 dicembre, saranno tenuti al pagamento dell'intero contributo per l'anno successivo.



Art. 7 - Aspetti gestionali e contabili


1. I contributi da riscuotere dovranno essere imputati per la parte di competenza dell'Ordine nel "Titolo I – Entrate Correnti" mentre la quota residua di competenza del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari dovrà essere indicate nel medesimo, nel Titolo III – ovvero nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione senza limiti di tempo sino al completo assolvimento del loro obbligo contributivo.
2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
3. Qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento entro il 31 dicembre del contributo di iscrizione per l'anno in corso, il Consiglio dell'Ordine, invierà il nominativo dell'iscritto al Consiglio di Disciplina, che valuterà in autonomia e indipendenza la sussistenza o meno di violazioni deontologiche ed il rispetto del testo del vigente codice deontologico.
4. Il Consiglio territoriale non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

Art. 9 - Inesigibilità del contributo

1. L'Ordine potrà verificare la sussistenza di cause di inesigibilità del contributo relativo alla quota di propria competenza.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, il Consiglio dell'Ordine territoriale potrà dichiarare il proprio credito inesigibile.



VERBALE N. 11 DEL 06/07/2022

In via esemplificativa e non esaustiva, le cause di inesigibilità sono le seguenti:

- a. decesso dell'iscritto e documentata inperseguibilità degli aventi causa;
- b. documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c. documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
- d. accertata nullatenenza;
- e. accertata prescrizione.
- f. Malattia grave.

Art. 10 - Cancellazione

1. Il Consiglio dell'Ordine non procederà alla cancellazione dell'iscritto per il quale risulta non regolare la relativa posizione contributiva fino alla sua regolarizzazione.

Art. 11 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione dello stesso.

Il Consigliere Segretario

Arch. Italo Colucci



Il Presidente

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi

